



## Preposto individuato e preposto di fatto chiarimenti

### ATTENZIONE

Come ormai noto, la Legge 215 del 2021 ha introdotto l'obbligo del datore di lavoro e del dirigente di *“individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19”* (art.18 c.1 lett.b-bis) primo periodo D.Lgs.81/08).

I più recenti cambiamenti sul Testo Unico per la Sicurezza derivano dalla Legge 215 del 2021. Tra le norme soggette a chiarimenti da parte del Legislatore, vi è quella relativa alla figura del preposto.

Come si legge tra le righe della norma:

*“individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19”* (art.18 c.1 lett.b-bis) primo periodo D.Lgs.81/08).”

**Secondo la Relazione della Commissione Parlamentare quindi, la nuova legge 215 del 2021 potrà davvero operare una svolta significativa per la sicurezza sul luogo di lavoro.**

### ***Commissione parlamentare d'inchiesta***

(Relazione Intermedia 20 aprile 2022, pp.70 e ss. Fonte: Senato della Repubblica).

Ciò premesso, il documento chiarisce che *“l'obbligo penalmente rilevante di individuare il preposto o i preposti si evidenzia come una novità assoluta rispetto a tutta la precedente normativa di sicurezza sul lavoro. Infatti, tutte le precedenti regolamentazioni, in materia, pur ponendo in capo al preposto obblighi di sovrintendenza e vigilanza, non prevedevano, comunque, anche l'obbligo in capo al datore di lavoro di individuare espressamente la figura o le figure dei preposti.* [1]



## PRIMA

*E' interessante il passaggio della Relazione in cui la Commissione d'Inchiesta osserva che "è agevole notare che l'orientamento diffusissimo e consolidato in giurisprudenza dell'attribuzione "ai preposti di fatto" di responsabilità penali, per danni da lavoro e per omessa vigilanza, sia **dipeso proprio dalla assenza di un obbligo di nomina formale dei preposti** per la sicurezza, pur in concomitante presenza di preposti che sovrintendevano alle attività produttive."*

*Dunque "la contraddizione organizzativa di preposti che vigilano per la produzione ma non anche per la sicurezza, dovuta alla mancanza di un obbligo di legge di nomina, da un lato ha sicuramente indebolito l'attività di vigilanza e sovrintendenza per la sicurezza e, dall'altro, ha esposto penalmente i preposti di fatto a causa della loro scarsa consapevolezza di dover effettuare la vigilanza anche sulla sicurezza oltre che sulla qualità e sui risultati produttivi."*

## ADESSO ( riforma operata dalla Legge 215 del 2021)

*Secondo la Relazione della Commissione Parlamentare, "pertanto, a seguito della recente riforma operata dalla Legge 215 del 2021, che ha introdotto l'obbligo di individuazione dei preposti, verrà con ogni probabilità dismessa progressivamente la prassi aziendale organizzativa di lasciare la vigilanza in mano a preposti di fatto poco consapevoli, con prevedibili miglioramenti della performance delle attività di vigilanza svolte all'interno delle aziende e, quindi, della conseguente ed auspicabile diminuzione del numero e della gravità degli infortuni."*

*A parere della Commissione d'Inchiesta, "in conclusione, va detto che **la rilevanza anche in sede penale contravvenzionale del citato obbligo di individuazione del preposto o dei preposti, rende opportuno che tale individuazione debba avvenire con un atto scritto, che rimanga quindi tracciato, non foss'altro a fini probatori dell'avvenuto adempimento dell'obbligo da parte del datore di lavoro o del dirigente.**"*

## IN ASSENZA DI UN PREPOSTO NOMINATO .....

*Conclude così la Relazione: "infatti, nell'ipotesi in cui nell'ambito di una vicenda processuale relativa a danni da lavoro dovesse essere rilevata, tra le altre cause, anche quella di una mancata attività di vigilanza, **in assenza di un atto tracciato di individuazione formale del preposto, sarebbe altamente probabile far risalire a carico dei dirigenti o del datore di lavoro sia l'attribuzione della responsabilità contravvenzionale per la mancata nomina del preposto, sia l'attribuzione della responsabilità per il conseguente delitto di lesioni o di omicidio colposo di cui agli artt. 589 e 590 del Codice Penale***

**Anna Guardavilla**

Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro



## La sicurezza sul lavoro alla prova dell'effettività: l'obbligo di individuazione dei preposti

### Che cosa significa allora il nuovo obbligo datoriale di individuazione dei preposti?

Come accade nelle altre ipotesi in cui il d.lgs. n. 81/2008 prevede più o meno esplicitamente l'individuazione di un soggetto titolare di posizione di garanzia, anche per quanto concerne l'individuazione del preposto la legge obbliga il datore di lavoro ad evidenziare formalmente una posizione connessa ad un incarico già conferito, rendendo chiaro e trasparente un obbligo che la legge ha posto a titolo originario in capo a chi ricopra quell'incarico.

In tal senso la previsione dell'obbligo di individuazione si raccorda necessariamente con la definizione di preposto dell'art. 2, lett. e, del d.lgs. n. 81/2008, la quale evoca la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

- ➔ E, proprio sottolineando il raccordo con questa definizione, si è rilevato come il nuovo obbligo di individuazione del preposto espliciti «quanto già desumibile» dalla stessa definizione là dove «presuppone il conferimento di uno specifico "incarico", cioè di un'investitura formale, da parte dei vertici aziendali» .
- ➔ Peraltro, l'obbligo di individuazione mira ad eliminare la frequente contraddizione organizzativa di preposti che vigilano sulla produzione ma non anche sulla sicurezza, la quale ha amplificato l'emersione dei preposti di fatto evocati dall'art. 299 del d.lgs. n. 81/2008 , il quale riconduce la posizione di garanzia del preposto (oltre a quella del datore di lavoro e del dirigente) su chiunque eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a tale figura anche se sprovvisto di regolare investitura .



- ➔ In altri termini, la previsione dell'obbligo di individuazione tende a superare quelle situazioni nelle quali lo specifico "incarico" di preposizione conferito dai vertici aziendali non esplicitava anche la funzione connessa alla sicurezza sul lavoro.

**In tale senso è evidente che il dato saliente dell'art. 18, comma 1, lett. b-bis, del d.lgs. n. 81/2008**

**consiste nell'obbligo datoriale di formalizzare l'individuazione del preposto mediante un atto da portare a conoscenza, oltre che dell'interessato, della compagine aziendale e in particolare dei lavoratori ai quali egli è sovraordinato, e di cui resti traccia mediante l'esplicitazione nei documenti aziendali .**

**Ciò d'altronde costituisce la logica e naturale implementazione dell'art. 28, comma 2, lett. d, del d.lgs. n. 81/2008 là dove prevede che il documento di valutazione dei rischi deve contenere l'"individuazione" delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei "ruoli dell'organizzazione aziendale" che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri . Come messo in luce dalla Cassazione , emergono qui le figure dell'organigramma aziendale di cui il datore di lavoro si avvale per la vigilanza in dettaglio sull'esecuzione del lavoro e che, in quanto investite dei relativi poteri e doveri, risultano garanti della prevenzione a titolo originario.**

**Né va trascurato che l'obbligo di comunicare al committente i nominativi dei preposti delle imprese appaltatrici può riverberare effetti per quanto attiene ai contenuti del Duvri la cui redazione spetta appunto al committente.**